

(N. 2024)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

col Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro della Difesa

(LAGORIO)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(CAPRIA)

e col Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1982

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del Quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982

ONOREVOLI SENATORI. — In data 5 marzo 1982 il Direttore generale della MFO (Forza multinazionale e di osservatori del Sinai, che, per statuto, non può aver sede nè in Egitto nè in Israele), Leamon Hunt, si è rivolto al nostro Ministero degli affari esteri per conoscere se l'Italia sarebbe stata disposta ad accogliere a Roma il Quartier generale della MFO.

Al riguardo, è stato comunicato al signor Hunt che il Governo italiano accettava in linea di principio la richiesta in questione ed avrebbe altresì esaminato la possibilità di concedere alla MFO i privilegi e le immunità normalmente accordati ad un'Organizzazione internazionale.

Tale decisione si ricollega al nostro convincimento che la scelta di Roma come sede della MFO vale a sottolineare il ruolo mediterraneo e mediorientale dell'Italia, con riflessi positivi sia nel quadro europeo che in quello occidentale più in generale. A tale ruolo corrispondono del resto precise responsabilità politiche che il nostro Paese ha ritenuto doveroso assumersi già al momento della decisione di aderire con un proprio contributo alla MFO.

Il Governo non poteva, inoltre, non tenere nella dovuta considerazione il fatto che gli Stati Uniti avevano auspicato, in qualità di firmatari nonchè garanti del Trattato istitutivo della MFO, una nostra disponibilità in materia, sottolineando al tempo stesso il positivo orientamento nello stesso senso delle due parti direttamente interessate, Egitto ed Israele.

In conseguenza delle suesposte valutazioni politiche si è proceduto il 12 giugno 1982

alla firma dell'Accordo che viene sottoposto alla ratifica con il presente disegno di legge.

L'Accordo, dopo avere previsto lo stabilimento a Roma della sede della Forza multinazionale e osservatori del Sinai, la quale si assume tutti gli oneri finanziari per il reperimento dei locali e le spese di manutenzione, sancisce una serie di clausole contenenti privilegi, immunità ed esenzioni consuete agli accordi di sede. In particolare si prevede: l'inviolabilità della sede e l'obbligo del Governo italiano di garantirne la sicurezza; la garanzia della continuità e della segretezza delle comunicazioni della Forza multinazionale e osservatori del Sinai; la libertà delle riunioni nella sede; l'immunità dalla giurisdizione per l'Organizzazione e i beni destinati all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, così come l'esenzione della Forza multinazionale e osservatori del Sinai da ogni imposta diretta statale o locale, dall'IVA per gli acquisti di importo non inferiore alla somma da concordarsi, dall'imposta di registro e similari per gli atti stipulati, dai dazi doganali per gli oggetti importati od esportati per i suoi scopi ufficiali; la libertà dell'Organizzazione di tenere e trasferire fondi in qualsiasi valuta. Inoltre l'Accordo riconosce ai funzionari della Forza multinazionale e osservatori del Sinai, nonchè ai rappresentanti dei Governi membri e partecipanti alle riunioni dell'Organizzazione taluni privilegi e immunità in materia giurisdizionale, fiscale e valutaria, accordando al Direttore generale, al suo vice e al funzionario che lo sostituisce in caso di assenza gli stessi privilegi e immunità dei diplomatici accreditati.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di sede tra il Governo della Repubblica italiana e la Forza multinazionale e osservatori (MFO) per lo stabilimento in Italia del Quartiere generale dell'Organizzazione, firmato a Roma il 12 giugno 1982.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso e con efficacia retroattiva dalla data in cui il Quartiere generale dell'Organizzazione avrà iniziato effettivamente la sua attività sul territorio italiano, salvo per quanto concerne la non imponibilità all'IVA relativa alle cessioni di beni effettuate nei confronti della Forza multinazionale e osservatori nel territorio dello Stato.

**ACCORDO DI SEDE TRA ITALIA E MFO PER L'ISTITUZIONE
IN ITALIA DEL QUARTIERE GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE**

PREAMBOLO

Considerato che Egitto e Israele hanno costituito una « Forza multinazionale e di osservatori » (qui di seguito citata come MFO) con il Protocollo concluso il 3 agosto 1981, allo scopo di garantire il rispetto degli obblighi sanciti dal Trattato di pace concluso tra i loro due Governi in data 26 marzo 1979.

Considerando che l'Italia è Governo partecipante alla MFO, in virtù dell'Accordo concluso mediante Scambio di note del 16 marzo 1982.

Considerando che il Direttore generale della MFO ha avanzato richiesta al Governo italiano di stabilire il Quartiere generale della MFO in Italia e che il Governo italiano ha manifestato l'intenzione di accettare tale richiesta.

Il Governo italiano e la MFO, rappresentata dal suo Direttore generale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

La MFO ha lo scopo di provvedere alla supervisione dell'applicazione dell'Allegato I del Trattato di pace del 26 marzo 1979 tra Egitto ed Israele e di compiere ogni sforzo per prevenire ogni violazione delle sue condizioni.

In tale contesto, la sede della MFO ha la funzione di ospitare gli uffici del Direttore generale, con i funzionari e gli impiegati necessari per rendere funzionale tale organizzazione.

Il Direttore generale, in base al Protocollo del 3 agosto 1981, è responsabile della direzione della MFO nell'assolvimento delle sue funzioni, ed è autorizzato ad agire per conto della MFO.

Articolo 2.

(Personalità giuridica della MFO)

La MFO ha personalità giuridica, in particolare essa ha capacità di:

- a) stipulare contratti;
- b) acquistare beni mobili ed immobili e di disporne;
- c) stare in giudizio.

Articolo 3.

(Sede)

1. La Sede della MFO è stabilita in Roma. La MFO assumerà gli oneri finanziari necessari per l'acquisto o la locazione della necessaria proprietà immobiliare, il suo funzionamento, la eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria, le riparazioni e spese accessorie che dovessero rendersi necessarie.

2. Salvo non sia altrimenti disposto dal presente Accordo, le leggi della Repubblica italiana avranno vigore all'interno della sede. Alla stessa stregua, i Tribunali della Repubblica italiana avranno giurisdizione, secondo le leggi vigenti, per gli atti compiuti ed i negozi conclusi all'interno della sede.

Articolo 4.

(Inviolabilità della sede)

1. La sede è inviolabile.

2. Nessun agente, o funzionario, della Repubblica italiana, o chiunque eserciti una pubblica funzione nella Repubblica italiana può entrare nella sede della MFO per esercitarvi le proprie funzioni, senza il consenso del Direttore generale.

3. In caso di calamità naturale, di incendio o di altro evento che esiga misure immediate di protezione per la sicurezza pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire atti criminali compiuti fuori dell'esercizio delle attività ufficiali della MFO, il consenso del Direttore generale si considera presunto.

4. Il Direttore generale della MFO impedirà che la sede divenga un rifugio per coloro che cerchino di sfuggire ad un arresto in esecuzione di una legge della Repubblica italiana o per le persone ricercate dal Governo italiano per essere estradate in un altro Paese o che tentino di sottrarsi alla notifica di un atto giudiziario.

Articolo 5.

(Sicurezza della sede)

1. Le competenti Autorità italiane useranno ogni diligenza allo scopo di impedire che la tranquillità della sede sia turbata da persone, o gruppi di persone, che cerchino di entrarvi senza autorizzazione, o che provochino disordini nelle sue immediate vicinanze.

2. Il Governo italiano avrà cura di assicurare una adeguata protezione all'esterno della sede stessa.

3. Pur non facendo essa parte della sede della MFO, il Governo italiano assicurerà un'adeguata vigilanza all'esterno della residenza del Direttore generale.

Articolo 6.

(Comunicazioni)

1. La MFO gode, per le sue comunicazioni ufficiali, anche in cifra, di condizioni tariffarie non meno favorevoli di quelle concesse alle Forze armate italiane e agli Organismi internazionali di cui l'Italia fa parte.

2. Per quanto riguarda l'esigenza della MFO di disporre di adeguati collegamenti di telecomunicazioni, la stessa MFO e l'Amministrazione italiana provvederanno a regolare mediante convenzione gli aspetti concernenti la messa a disposizione e l'utilizzazione di tali mezzi.

3. Il Governo italiano s'impegna ad adottare i possibili accorgimenti tecnici ed operativi al fine di assicurare la continuità delle comunicazioni.

4. Tutte le comunicazioni dirette alla MFO, o a qualsiasi funzionario della MFO in sede e tutte le comunicazioni ufficiali esterne della MFO, trasmesse mediante qualsiasi mezzo o sotto qualsiasi forma, non saranno soggette a censura, nè a qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza.

Questo paragrafo si estenderà, *inter alia*, a pubblicazioni, registrazione da *computer*, fotografie e pellicole, registrazioni sonore e filmate.

5. La MFO è autorizzata ad usare codici e a spedire e ricevere comunicazioni ufficiali per corriere o in sacchi sigillati, in quanto ai corrieri e sacchi della MFO saranno estesi gli stessi privilegi ed immunità accordati ai corrieri e alle valigie diplomatiche.

Articolo 7.

(Libertà di riunione)

1. Il Governo della Repubblica italiana riconosce alla MFO il diritto di convocare riunioni all'interno della sede.

2. In occasione delle riunioni convocate dalla MFO, il Governo della Repubblica italiana prenderà tutte le misure opportune perchè non sia posto alcun ostacolo alla piena libertà di discussione e di decisione.

Articolo 8.

(Immunità della MFO dalla giurisdizione)

1. La MFO, e i suoi beni, destinati all'esercizio delle sue funzioni istituzionali, godono della immunità di giurisdizione, salvo che la MFO vi abbia espressamente rinunciato, in casi particolari e nella misura da essa stabilita.

2. I beni di cui al precedente paragrafo, in qualunque luogo si trovino, e qualunque sia il loro detentore, sono esenti da perquisizioni,

requisizioni, confisca, espropriazione, e da ogni altro provvedimento esecutivo.

3. Gli archivi della MFO sono inviolabili, in qualsiasi luogo essi si trovino.

Articolo 9.

(Regime fiscale e doganale della MFO)

1. La MFO, e i beni destinati all'esercizio delle sue funzioni, sono esenti da qualsiasi imposta diretta, sia statale, che di enti comunali, provinciali o regionali.

2. Nell'ambito delle sue attività ufficiali, l'organizzazione è esonerata dall'Imposta sul valore aggiunto (IVA) per gli acquisti di materiali, forniture, attrezzature, pubblicazioni scientifiche e culturali, registrazioni radiofoniche e televisive, films, di importo non inferiore alla somma che verrà concordata tra la MFO ed il Ministero delle finanze.

Gli atti stipulati dalla MFO saranno esenti dall'imposta di registro, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle imposte di consumo sulla energia elettrica per illuminazione, sul gas per illuminazione e riscaldamento, e sui materiali da costruzione.

3. Gli oggetti importati od esportati dalla MFO per i suoi scopi ufficiali, e altresì le sue pubblicazioni, sono esenti da dazi doganali e da ogni altra imposizione fiscale, divieto e restrizione. Resta inteso, tuttavia, che gli articoli importati in franchigia non saranno venduti sul territorio del Paese nel quale sono stati introdotti, salvo che alle condizioni concordate col Governo italiano.

4. La MFO è esonerata dai dazi doganali, e da ogni altra imposizione fiscale, e da ogni divieto o restrizione all'importazione o alla esportazione, in relazione all'acquisizione di 5 autoveicoli destinati all'uso ufficiale della MFO, e dei relativi pezzi di ricambio. Il Governo italiano esenterà tali veicoli dalla tassa di circolazione e accorderà contingenti di benzina e di olii lubrificanti per ciascuno di questi veicoli, in quantità ed ai prezzi in uso per i capi di missioni diplomatiche estere in Italia.

5. Le esenzioni previste nel presente articolo non si applicano alle imposte e tasse che costituiscono il corrispettivo per servizi resi.

Articolo 10.

(Facilitazioni finanziarie e valutarie)

1. Senza essere sottoposta ad alcun controllo, regolamentazione, o moratoria finanziaria, la MFO può detenere fondi e divise, o tenere conti, in qualsiasi valuta.

2. La MFO può trasferire liberamente i suoi fondi, o le sue divise da un Paese all'altro, o all'interno di un qualsiasi Paese, e può convertire tutte le divise da essa detenute in qualsiasi moneta.

3. Il Governo italiano faciliterà la MFO affinché essa ottenga le migliori condizioni, per quanto concerne i tassi di cambio e le commissioni bancarie.

Articolo 11.

(Privilegi ed immunità dei funzionari)

1. I funzionari della MFO godono, nel territorio della Repubblica italiana, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) immunità da arresto personale, tranne nel caso di flagranza, o di reati che comportino pene detentive superiori a due anni; le competenti Autorità italiane notificheranno immediatamente tale arresto al Direttore generale;

b) immunità dal sequestro del bagaglio ufficiale e personale in loro possesso. Tale immunità non si estende ai necessari controlli per motivi di sicurezza;

c) immunità dalla giurisdizione per gli atti, ivi comprese le parole e gli scritti, compiuti nell'esercizio delle loro funzioni. Tale immunità è mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di essere funzionari della MFO.

2. I funzionari della MFO che non siano cittadini italiani o residenti permanenti nel territorio della Repubblica godono, inoltre, dei seguenti privilegi ed immunità:

a) esenzione da ogni forma di imposta diretta sui salari, emolumenti e indennità pagati dalla MFO, nonché sui redditi derivanti da fonti al di fuori della Repubblica italiana;

b) esenzione per essi stessi, il coniuge ed i familiari conviventi a carico da ogni misura restrittiva relativa all'immigrazione;

c) esenzione dagli obblighi del servizio militare;

d) per quanto riguarda le facilitazioni di cambio, gli stessi privilegi di cui beneficiano gli appartenenti alle missioni diplomatiche straniere in Italia;

e) le stesse facilitazioni di rimpatrio e gli stessi diritti di protezione da parte delle Autorità italiane, per essi stessi, le loro famiglie, e i dipendenti, di cui godono i membri delle missioni diplomatiche in periodi di tensione internazionale;

f) il diritto di importare, franco di dogana, e di altre imposizioni e restrizioni all'importazione, i loro mobili ed effetti personali, inclusa un'automobile ciascuno entro sei mesi dalla data di assunzione iniziale del loro posto nella Repubblica italiana in una sola spedizione, o in più spedizioni successive, e di importare successivamente, franco di dogana e di altre imposizioni e restrizioni all'importazione, le ne-

cessarie aggiunte e ricambi, per detti mobili, effetti personali ed automobili, non reperibili sul mercato nazionale;

g) il diritto di importare, tramite la MFO, con le esenzioni sopracitate, quantità ragionevoli di generi alimentari, e di altri articoli per uso e consumo personale.

3. I privilegi e le immunità accordati in virtù del presente articolo sono conferiti non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire l'indipendenza delle loro funzioni presso la MFO.

4. Il Direttore generale della MFO toglierà l'immunità a qualsiasi funzionario in tutti i casi in cui, a suo giudizio, l'immunità impedisca che si proceda, da parte del Governo italiano, ai fini di giustizia e di sicurezza, e nel caso che tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli interessi della MFO.

5. La MFO e i suoi funzionari opereranno, in ogni occasione, con le Autorità italiane competenti per facilitare l'amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia, e per evitare qualsiasi abuso dei privilegi e delle immunità riconosciute dal presente articolo.

Articolo 12.

(Equiparazione agli agenti diplomatici per certe categorie di funzionari)

1. Al Direttore generale della MFO saranno accordati i privilegi e le immunità, le esenzioni e facilitazioni, concesse agli ambasciatori, capi di missione.

2. Al vice direttore generale e al funzionario che sostituisce il Direttore generale durante la sua assenza, sempre che non abbiano la cittadinanza italiana, saranno riconosciuti gli stessi privilegi, immunità esenzioni e facilitazioni accordati a membri delle rappresentanze diplomatiche di rango equivalente.

3. A tutti i funzionari della MFO sarà rilasciata dal Governo italiano una carta speciale, con l'attestazione che essi sono funzionari della MFO, e che godono delle immunità e dei privilegi riconosciuti dall'articolo 11 del presente Accordo.

Articolo 13.

(Rappresentanti presso la MFO)

I Governi membri e partecipanti della MFO hanno facoltà di designare ciascuno un rappresentante presso la MFO. Il Governo italiano riconosce a tali rappresentanti, sia che risiedano all'interno della sede, che all'esterno di essa, i privilegi ed immunità accordati ai membri delle rappresentanze diplomatiche.

Articolo 14.

(Partecipanti alle riunioni della MFO)

1. I rappresentanti dei Governi membri e partecipanti, diversi da quelli previsti dall'articolo 13, e i membri della MFO, chiamati a partecipare ad una riunione della MFO, godono, durante l'esercizio delle loro funzioni, e durante i loro viaggi, per e dalla sede o altro luogo di riunione, nel territorio della Repubblica italiana dei privilegi ed immunità previsti, per i funzionari della MFO, dall'articolo 11, paragrafo 1), lettere a), b) e c) e paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e).

2. Il Direttore generale della MFO, se si tratta di membri della MFO o i Governi membri o partecipanti, se si tratta di loro rappresentanti, toglieranno l'immunità ai membri della MFO, o ai loro rappresentanti rispettivamente, qualora — a giudizio del Direttore generale, o del Governo competente — l'immunità impedisca che si proceda ai fini di giustizia e di sicurezza, e nel caso in cui tale immunità possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa è stata accordata.

3. Le competenti Autorità italiane non porranno alcun ostacolo al transito, per o dalla sede, delle persone sopraccitate, indipendentemente dalla loro nazionalità, e accorderanno loro la protezione necessaria durante il tragitto sul territorio italiano.

In particolare:

a) i visti che possano rendersi necessari per le persone indicate nel presente articolo saranno accordati gratuitamente e il più rapidamente possibile;

b) qualora tali persone, durante il loro soggiorno in Italia, svolgano attività estranee alla loro attività ufficiale, esse saranno sottoposte alle leggi italiane ed in particolare alle disposizioni concernenti il soggiorno degli stranieri.

4. Il Direttore generale e le competenti Autorità italiane, su richiesta dell'uno o delle altre, si consulteranno sulle misure da prendere per facilitare l'ingresso nel territorio italiano alle persone provenienti dall'estero, e che desiderano visitare la sede ma che non godono dei privilegi accordati in questo articolo.

Articolo 15.

(Personale a statuto locale)

1. La MFO con sede in Italia avrà il diritto di assumere direttamente personale tecnico ed amministrativo di supporto, purchè, dopo l'assunzione di tale personale, la MFO ne informi il competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

2. Al suddetto personale è garantita l'applicazione delle leggi italiane in materia di lavoro e di previdenza sociale.

Il trattamento economico di tale personale sarà regolato in via autonoma dalla MFO e, se necessario, mediante consultazione col Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Articolo 16.

(Soluzione delle controversie)

1. Qualsiasi controversia tra la MFO ed il Governo italiano, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo, che non possa essere risolta per mezzo di negoziati, o con qualunque altro mezzo concordato, sarà sottoposta alla decisione inappellabile di un Tribunale composto di tre arbitri, uno scelto dal Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana, uno scelto dal Direttore generale, ed il terzo arbitro, che avrà qualità di presidente del Tribunale, designato di comune accordo dai primi due arbitri.

2. Se i primi due arbitri non riescono a scegliere di comune accordo il terzo arbitro, quest'ultimo sarà designato dal Presidente della Corte internazionale di giustizia.

Articolo 17.

(Lasciapassare)

Il Governo italiano riconoscerà ed accetterà il lasciapassare della MFO rilasciato ai funzionari della MFO quale documento di viaggio avente lo stesso valore di un passaporto ed assicurerà che le competenti autorità italiane ne siano debitamente informate.

Articolo 18.

(Entrata in vigore)

Il presente accordo entrerà in vigore al momento in cui il Governo italiano avrà notificato al Direttore generale della MFO che sono state adempiute le procedure e le formalità richieste dall'ordinamento italiano.

Fatto a Roma il 12 giugno 1982 in duplice originale nelle lingue italiana ed inglese entrambi i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*

Il Ministro degli Affari Esteri
Emilio COLOMBO

Per la MFO

Il Direttore Generale
Leamon HUNT

**AGREEMENT BETWEEN ITALY AND THE MULTINATIONAL
FORCE AND OBSERVERS FOR THE ESTABLISHMENT OF THE
HEADQUARTERS SEAT IN ITALY**

PREAMBLE

Considering that Egypt and Israel have established a « Multinational force and observers » (hereafter referred to as « the MFO ») with the Protocol concluded on 3 august 1981, for the purpose of guaranteeing fulfillment of the obligations specified in the Peace Treaty concluded between their two Governments on 26 march 1979.

Considering that Italy is a Government participating in the MFO, by virtue of the accord concluded by means of the exchange of notes of 16 march 1982.

Considering that the Director general of the MFO requested the Italian Government to establish the headquarters of the MFO in Italy and that the Italian Government manifested the intention to accept this request.

The Italian Government and the MFO, represented by its Director general, have agreed to the following:

Article 1.

The MFO has as its aim the supervision of the application of Annex 1 of the Treaty of Peace of 26 march 1979 between Egypt and Israel and making every effort to prevent any violation of its terms.

In this context, the headquarters of the MFO serves the function of hosting the offices of the Director general, with the officials and staff necessary to render it operational.

The Director general, according to the Protocol of 3 august 1981, is responsible for the direction of the MFO in the accomplishment of its functions, and is authorized to act on behalf of the MFO.

Article 2.

(Legal personality of the MFO)

The MFO has a legal personality, and in particular has the capacity to:

- a) make contracts;
- b) acquire movable and immovable goods and to dispose of them;
- c) institute legal proceedings.

Article 3.

(Headquarters seat)

1. The headquarters seat of the MFO is established in Rome. The MFO will assume the necessary financial burdens for acquiring or leasing necessary property, its operation, eventual ordinary and extraordinary maintenance, repairs and incidental expenses which may become necessary.

2. Except as otherwise provided in this Agreement, the laws of the Italian Republic will apply within the headquarters seat. In the same manner, the courts of the Italian Republic will have jurisdiction, as provided in applicable laws, over acts done and transactions taking place in the headquarters seat.

Article 4.

(Inviolability of the headquarters seat)

1. The headquarters seat is inviolable.

2. No agent, or official, of the Italian Republic, or whosoever exercises a public function within the Italian Republic may enter the headquarters seat of the MFO to exercise his duties without the consent of the Director General.

3. In case of natural disaster, fire or any other event which requires immediate measures of protection for public safety, or whenever it is necessary to prosecute criminal activities committed beyond the scope of the official activities of the MFO, the consent of the Director General will be presumed.

4. The Director General of the MFO will prevent the headquarters seat from becoming a refuge for those who seek to flee an arrest in the execution of a law of the Italian Republic or for those persons sought by the Italian Government for extradition to another country or for those who seek to evade service of legal process.

Article 5.

(Security of the headquarters seat)

1. The competent Italian authorities will exert every effort to ensure that the tranquility of the headquarters seat is not disturbed by persons or groups of persons who seek to enter it without authorization, or who provoke disturbances in its immediate vicinity.

2. The Italian Government will provide adequate protection for the exterior of the headquarters seat.

3. The Italian Government will assure adequate vigilance for the exterior of the residence of the Director General even though it is not a part of the headquarters seat of the MFO.

Article 6.

(Communications)

1. The MFO will enjoy, for its official communications, including those in code, tariff rates no less favorable than those granted the Italian armed forces and international organizations in which Italy participates.

2. As regards the requirements of the MFO to secure adequate telecommunications links, the MFO and the competent Italian authorities will conclude an agreement governing the establishment and operation of these telecommunications links.

3. The Italian Government will undertake to adopt possible technical and operational measures needed to assure continuity of communications.

4. All communications directed to the MFO, or to any official of the MFO at the headquarters seat and all outward official communications of the MFO, by whatever means or in whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or any other form of interception or interference. This paragraph shall also extend, *inter alia*, to publications, computer records, still and motion pictures, films and sound recordings.

5. The MFO shall have the right to use codes and to dispatch and receive official communications by courier or in sealed bags, the same privileges and immunities being extended to them as are accorded to diplomatic couriers and bags.

Article 7.

(Freedom of assembly)

1. The Government of the Italian Republic recognizes the right of the MFO to convene meetings within the headquarters seat.

2. On the occasion of meetings convened by the MFO, the Government of the Italian Republic will take all appropriate measures to assure that no obstacles are placed in the path of free discussion and decision.

Article 8.

(Jurisdictional immunity of the MFO)

1. The MFO and its possessions intended for its official use, enjoy jurisdictional immunity, except when the MFO expressly waives this immunity in particular cases and to the degree it determines.

2. The possessions covered by the preceding paragraph, wherever they may be located, and whosoever their holder, are exempt from

search, requisition, confiscation, expropriation, and any other executive action.

3. The archives of the MFO are inviolable wherever they may be located.

Article 9.

(Fiscal and customs regime of the MFO)

1. The MFO and goods intended for its official use are exempt from any direct tax whether it be from the state or from communal, provincial or regional agencies.

2. Regarding its official activities, the MFO is exempt from the Value Added Tax (IVA) in the acquisition of materials, supplies, equipment, scientific and cultural publications, radio and television registration, and films, in an amount not less than the sum which will be agreed upon by the MFO and the Ministry of Finance.

The MFO is exempt from deed registration taxes, mortgage and land registration taxes, and from taxes on the consumption of electric energy for lighting and on taxes for gas for lighting and heating, and on taxes for construction materials.

3. Objects imported or exported by the MFO for its official purposes, including its publications, are exempt from customs duties and from every other tax, prohibition, or restriction. It is understood, nevertheless, that imported duty-free articles will not be sold in the territory of the country into which they are brought except under conditions agreed to with the Italian Government.

4. The MFO is exempt from customs duties, and from every other fiscal measure, and from every import or export restriction or prohibition related to the acquisition of five automobiles intended for the official use of the MFO and necessary spare parts. The Italian Government will exempt these vehicles from the circulation tax and will provide a quota of gasoline and lubrication oil for each of these vehicles, in quantities and at prices used for chiefs of foreign diplomatic missions in Italy.

5. The exemptions provided for in this article do not apply to duties and taxes which constitute compensation for services rendered.

Article 10.

(Financial and currency facilities)

1. The MFO may hold funds and foreign currency, or hold accounts in any currency, without being subjected to any control, regulation, or financial moratorium.

2. The MFO may freely transfer its funds, or its foreign currency, from one country to another, or within any country, and may exchange all foreign currency held by it into any currency.

3. The Italian Government will assist the MFO in obtaining the most favorable conditions as regards foreign exchange rates and bank commissions.

Article 11.

(Privileges and immunities of officials)

1. Officials of the MFO enjoy, within the territory of the Italian Republic, the following privileges and immunities:

a) Immunity from personal arrest, except in cases of flagrancy, or for offenses which carry a sentence of greater than two years; the competent Italian authorities will immediately notify the Director General of any such arrest;

b) Immunity from seizure of official and personal baggage in their possession. This immunity does not extend to necessary security controls; and

c) Immunity from jurisdiction for acts, including spoken and written, committed while exercising their official duties. This immunity is maintained even after the interested parties have ceased being officials of the MFO.

2. Officials of the MFO who are not Italian citizens or permanent residents of the Italian Republic also enjoy the following privileges and immunities:

a) Exemption from every form of direct taxation on salaries, emoluments, and allowances paid by the MFO as well as from income derived from sources outside the Italian Republic;

b) Exemption for themselves, their spouses, and family members living with them from every restrictive measure related to immigration;

c) Exemption from the obligations of military service;

d) Regarding the terms of foreign currency exchange, the same privileges which accrue to members of foreign diplomatic missions in Italy;

e) The same repatriation and protection facilities for themselves, their families, and their dependents as are accorded to members of diplomatic missions in time of international crisis;

f) The right to import free of customs duties and other import restrictions their furniture and personal effects, including one automobile each within six months of their assumption of duties in the Italian Republic, in a single shipment, or in successive shipments; in addition, the right to successively import, free of customs duties and other import restrictions, necessary material or equipment for the above-mentioned furniture, personal effects, and automobiles not available on the national market;

g) With the above-mentioned exemptions, the right to import, using the MFO as an intermediary, reasonable amounts of foodstuffs and other articles for personal use and consumption.

3. The privileges and immunities accorded by virtue of this article are conferred not for the personal gain of the interested parties, but are intended to guarantee the independence of their duties with the MFO.

4. The Director Generale of the MFO will waive the immunity of any official in cases in which, in his judgment, this immunity will impede the judicial and security processes of Italy and where this can be done without prejudicing the interests of the MFO.

5. The MFO and its officials will cooperate, on every occasion, with the competent Italian authorities to facilitate the administration of justice, to secure observance of police regulations, and to prevent the occurrence of any abuses in connection with the privileges and immunities accorded in this Article.

Article 12.

(Equivalency with diplomatic representatives for some categories of officials)

1. The Director General shall be accorded the privileges and immunities, exemptions and facilities accorded to Ambassadors who are heads of missions.

2. The Deputy Director General and the senior official of the MFO who may act on behalf of the Director Generale during his absence from duty, provided they are not Italian citizens, are granted the same privileges, immunities, exemptions, and facilities accorded members of equivalent rank of diplomatic missions in Italy.

3. The Italian Government will issue all officials of the MFO a special card which attests that they are officials of the MFO and that they enjoy the privileges and immunities accorded in Article 11 of this Agreement.

Article 13.

(Representatives to the MFO)

Member Governments and participating Governments in the MFO have the authority to designate one representative each to the MFO. The Italian Government recognizes that these representatives, whether they live within or without the headquarters seat, have the same privileges and immunities granted members of diplomatic missions in Italy.

Article 14.

(Participants at MFO Meetings)

1. Representatives of member and participating Governments, other than those provided for in Article 13, and members of the MFO reque-

sted to participate at an MFO meeting, enjoy, while exercising their duties, and during their travel to and from the headquarters seat or other meeting place in the Italian Republic, the privileges and immunities accorded officials of the MFO in Article 11, paragraph 1 *a)*, *b)*, and *c)* and Article 11, paragraph 2 *b)*, *c)*, *d)*, and *e)*.

2. In cases involving members of the MFO, the Director General of the MFO will waive the immunity of the members whenever in his judgment this immunity will impede the judicial and security processes of Italy and where the immunity can be waived without prejudicing the purposes for which it was granted. In cases involving representatives of participating or member Governments, this immunity will be waived by the competent government if in its judgment this immunity will impede the judicial and security processes of Italy, and where this immunity can be waived without prejudicing the purposes for which it was granted.

3. The competent Italian authorities will not impede transit to and from the headquarters seat of the above-mentioned persons, regardless of their nationality, and will accord them the necessary protection during their travel in Italy.

In particular:

a) Visas which may be necessary for the persons referred to in this Article will be granted free of charge and as quickly as possible;

b) Whenever during their stay in Italy these persons take part in activities other than those of an official nature, they will be subject to Italian laws and, in particular, regulations concerning the residence of foreigners.

4. The Director Generale and the competent Italian authorities, at the request of one or the other, will consult on measures to be taken to facilitate the entry into Italy of persons coming from abroad who wish to visit the headquarters seat, but who do not enjoy the privileges granted in this Article.

Article 15.

(Personal subject to local law)

1. The MFO in Italy shall be free to hire directly technical and administrative support personnel, provided that when such personnel are hired, the MFO will notify the competent Provincial Labor and Full Employment Office.

2. Such personnel shall be guaranteed the application of Italian labor and social security laws. Their economic treatment will be regulated independently by the MFO and, if necessary, in consultation with the Ministry of Labor and Social Security.

Article 16.

(Settlement of disputes)

1. Any disputes between the MFO and the Italian Government concerning the interpretation or application of this Agreement which cannot be resolved through negotiations, or by any other agreed upon means, will be submitted to binding arbitration before a tribunal composed of three arbiters, one chosen by the Ministry of Foreign Affairs of the Italian Republic, one chosen by the Director General, and a third who will serve as chairman of the tribunal, to be designated by agreement of the first two arbiters.

2. If the first two arbiters cannot agree on the choice of a third, he will be chosen by the President of the International Court of Justice.

Article 17.

(Laissez-passer)

The Italian Government will recognize and accept the MFO laissez-passer issued to officials of the MFO as a valid travel document equivalent to a passport and shall ensure that the appropriate Italian authorities are duly informed thereof.

Article 18.

(Entry into force)

This Agreement will enter into force when the Italian Government notifies the Director General of the MFO that the procedures and formalities required under Italian law have been satisfied.

Done in Rome on 12th June, 1982 in two originals in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

*For the Government
of the Italian Republic*

Minister of Foreign Affairs
Emilio COLOMBO

*For the Multinational
Force and Observers*

Director General
Leamon HUNT